



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 157/26/CONS

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI SAN CALOGERO (VIBO VALENTIA) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 IN RAGIONE DELL'ADEGUAMENTO SPONTANEO

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 24 giugno 2026;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS del 6 novembre 2017, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”* (di seguito, *“Regolamento”*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 25 febbraio 2026 con il quale sono stati convocati per i giorni 24 e 25 maggio 2026 i comizi per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l’elezione dei Consigli circoscrizionali, con l’eventuale turno di ballottaggio nei giorni del 7 e 8 giugno 2026;

VISTA la delibera n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi*



di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024" alla quale si fa rinvio attesa l'omogeneità delle consultazioni, ma limitatamente alle previsioni riferite all'ambito locale interessato, con esclusione in particolare della disciplina prevista nel Titolo II, Capo I relativa alle trasmissioni dell'emittenza nazionale;

VISTA la nota del 4 giugno 2026 (prot. n. 0204839) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria ha trasmesso le conclusioni istruttorie, unitamente all'intera documentazione, relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di San Calogero (Vibo Valentia), a seguito delle segnalazioni dell'Avv. Nicola Brosio, l'una del 30 aprile 2026, *“avente ad oggetto la pubblicazione, sul profilo facebook del Comune di San Calogero, di un post contenente la seguente dichiarazione: “Al via i lavori nella frazione di Calimera per il nuovo Centro per anziani: un risultato di grande valore per tutta la comunità. Un progetto atteso da tempo che oggi diventa realtà, segnando un passo fondamentale nell'attenzione verso i bisogni dei nostri cittadini più anziani. Non solo un'opera, ma un investimento concreto in dignità, cura e qualità della vita. Sarà un punto di riferimento per l'incontro, il sostegno e la socialità, capace di rafforzare i legami e costruire una comunità ancora più unita e inclusiva”* e l'altra del 6 maggio seguente, relativa al *“permanere della pubblicazione di un post, scritto in data 29 aprile, in risposta alla segnalazione di illegittimità mossa dalla lista “Insieme per Crescere” [...] dal seguente tenore: “Comunicazione Istituzionale: un dovere di trasparenza! In riferimento al dibattito sorto in merito alla nostra recente comunicazione sull'avvio dei lavori per il nuovo Centro per anziani, l'Amministrazione Comunale intende ribadire con fermezza la natura puramente istituzionale e informativa di tale post. La Legge impone alle pubbliche amministrazioni di comunicare con i cittadini in modo trasparente ed efficace. Informare la comunità sull'avvio di un'opera pubblica attesa da tempo, finanziata con fondi pubblici, non è propaganda, ma l'adempimento di un dovere verso tutti i cittadini, i quali hanno il diritto di conoscere come vengono impiegate le risorse e quali servizi vengono realizzati per il bene comune. La comunicazione è stata, come richiesto dalla normativa vigente anche in periodo elettorale, strettamente impersonale - senza alcun riferimento a singoli amministratori o forze politiche - e indispensabile per assicurare la massima trasparenza sull'operato dell'Ente. Questa Amministrazione continuerà a operare nel solco della correttezza e della legalità, garantendo un'informazione chiara e accessibile, quale strumento fondamentale di democrazia e partecipazione”*, il tutto in violazione dell'articolo 9 della citata legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Al riguardo, il Comitato, dopo aver chiesto informazioni in data 30 aprile 2026, senza avere alcun riscontro, il 5 e 6 maggio seguenti ha avviato il procedimento per entrambe le segnalazioni e avendo verificato l'adeguamento spontaneo agli obblighi di legge per le intervenute rimozioni, con la delibera n. 24 del 3 giugno 2026 ha proposto l'archiviazione;

RITENUTO di riunire i procedimenti, attesa la medesima identità del segnalante Avv. Nicola Brosio e del soggetto segnalato, Comune di San Calogero;



ESAMINATE le memorie difensive pervenute in data 5 e 7 maggio 2026, con le quali il Sindaco del Comune di San Calogero, Signor Giuseppe Maruca, ha rappresentato in sintesi che:

- *nonostante la ferma convinzione della piena legittimità dell'operato, si comunica che, in data odierna [1'] Amministrazione ha provveduto alla rimozione del post oggetto [della prima segnalazione]. Tale decisione, assunta per mere ragioni di opportunità e in uno spirito di massima collaborazione istituzionale con l'Autorità di vigilanza, non costituisce in alcun modo un'ammissione di illecito. Al contrario, vuole testimoniare la buona fede dell'Ente e la volontà di rasserenare il clima politico, pur ribadendo che la comunicazione era giustificata da [...] eccezionali circostanze di fatto";*
- *la "rimozione del post oggetto di seconda segnalazione, già presente sul profilo facebook, quindi, specificando ai fini della valutazione della fattispecie [non è] frutto di nuovo inserimento";*

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, il divieto di comunicazione istituzionale di cui all'art. 9 decorre dalla convocazione dei comizi comunali, ovvero a partire dal 9 aprile 2026, quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle votazioni per proseguire fino alla chiusura delle operazioni di voto (25 maggio 2026);

CONSIDERATO che il citato art. 9 della legge n. 28/00 non identifica in concreto quali siano le amministrazioni pubbliche soggette al divieto in relazione all'ambito delle consultazioni elettorali di volta in volta interessato;

RILEVATO che le elezioni dei Sindaci e dei Consigli comunali indette per i giorni 24 e 25 maggio 2026 coinvolgono una percentuale inferiore al venticinque per cento degli aventi diritto al voto su scala nazionale e che, pertanto, hanno valenza locale per cui, sulla scorta del quadro normativo e regolamentare vigente, il divieto di comunicazione istituzionale trova applicazione nei confronti delle amministrazioni pubbliche negli ambiti territoriali interessati dalle consultazioni amministrative stesse;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è "*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari*";

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle



attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”*;

CONSIDERATO inoltre che l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”*, finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

PRESA VISIONE delle attività di comunicazione segnalate, realizzate dal Comune di San Calogero attraverso il profilo *facebook* dell'Ente e dell'intera documentazione istruttoria;

CONSIDERATO che il Comune di San Calogero, come risulta dalle controdeduzioni, ha comunicato la rimozione dei *post* oggetto di segnalazione;

RILEVATO che il competente Comitato ha verificato la rimozione delle attività di comunicazione in questione ed accertato l'adeguamento spontaneo agli obblighi di legge;

RITENUTO che le attività di rimozione in questione sono tali da configurare un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge, in quanto intervenute immediatamente in data 5 e 7 maggio 2026 rispettivamente dopo la contestazione dell'avvenuta violazione in data 5 e 6 maggio 2026, e quindi idonee, per modalità e tempistica di realizzazione, a far venir meno gli effetti lesivi, ai sensi dell'art. 28, comma 7, della delibera 122/24/CONS;

RITENUTO di aderire alla proposta di archiviazione formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitano, relatore ai sensi dell'art. 31 del *“Regolamento”*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di San Calogero (Vibo Valentia) e al Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 24 giugno 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella